INTERVENTI URGENTI IN MATERIA OCCUPAZIONALE

Art. 1-quinquies

Misure a favore di lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche

Ai lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso di disoccupazione, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere, nell'ambito della disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 43 miliardi per l'anno 1998, in deroga alla medesima normativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi.

Versione in vigore dal 7 giugno 1998, non più in vigore dal 23 maggio 1999 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia occupazionale
Estremi	Decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-occupazionale/art-1-quinquies-misure-a-favore-di-lavoratori-di-aziende-industriali-appaltatrici-di/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it